

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 6.4.2020

INFORMATIVA MENSILE N. 4/2020

NOVITA' MARZO 2020

INDICE

MARZO 2020: NOVITA'	<i>pag. 2</i>
1 Nuova IMU in vigore dall'1.1.2020 - Chiarimenti.....	<i>pag. 2</i>
2 Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali - Approvazione del nuovo modello TR.....	<i>pag. 3</i>
3 Premio riconosciuto ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo 2020 - Recupero in compensazione	<i>pag. 3</i>
4 Lotteria degli scontrini - Disposizioni attuative.....	<i>pag. 4</i>
5 Donazioni per solidarietà sociale di abbigliamento, personal computer e tablet	<i>pag. 6</i>
6 Intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali - Estensione	<i>pag. 7</i>
APRILE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	<i>pag. 8</i>

MARZO 2020: NOVITA'

1	NUOVA IMU IN VIGORE DALL'1.1.2020 - CHIARIMENTI Con la circ. 18.3.2020 n. 1/DF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti sulla "nuova" IMU in vigore dall'1.1.2020, a seguito della riforma operata dalla legge di bilancio 2020.
1.1	TERMINI DI VERSAMENTO E DETERMINAZIONE DELLA PRIMA RATA 2020 L'IMU dovuta per il 2020 deve essere versata in due rate: <ul style="list-style-type: none">• la prima scadente il 16.6.2020, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;• la seconda scadente il 16.12.2020, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione. Versamento della prima rata 2020 Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. E' stato precisato che: <ul style="list-style-type: none">• se l'immobile è stato ceduto nel corso del 2019 non si realizza il presupposto impositivo nell'anno 2020 per cui non deve essere versato nulla (ciò vale anche nel caso di un immobile che era tenuto a disposizione o era locato nell'anno 2019 e che dall'1.1.2020 viene destinato ad abitazione principale);• se l'immobile è stato acquistato nel corso dell'anno 2020, il contribuente può, in alternativa, non versare nulla oppure versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre tenendo conto dell'aliquota IMU per l'anno 2019 (ciò vale anche se l'immobile era destinato ad abitazione principale nel 2019 e dall'1.1.2020 viene locato o tenuto a disposizione come "seconda casa");• per i fabbricati strumentali, nel 2019 esenti da IMU ma assoggettati a TASI, per il versamento della prima rata 2020 si deve applicare l'aliquota base dello 0,1%.
1.2	LIQUIDAZIONE DELL'IMU L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione: <ul style="list-style-type: none">• alla quota di possesso;• ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.
1.3	CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI Ai fini dell'IMU, è considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice. In caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti l'immobile non può essere assimilato all'abitazione principale.
1.4	ULTERIORI CHIARIMENTI E' stato chiarito, inoltre, che: <ul style="list-style-type: none">• le aree fabbricabili di pertinenza del fabbricato possono essere considerate pertinenze ai fini IMU solo nel caso in cui le stesse risultino accatastate unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta "graffatura";• nel caso di risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario fino alla formale risoluzione del contratto stesso a prescindere dalla riconsegna del bene;• nei casi in cui il possesso dell'immobile abbia avuto inizio o siano intervenute variazioni nel corso dell'anno 2019 che obbligano alla presentazione della dichiarazione IMU, la stessa deve essere trasmessa entro il 31.12.2020.

2	RICHIESTA DI RIMBORSO O DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO TR
	Con il provv. 26.3.2020 n. 144055, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni, utilizzabile dai soggetti passivi IVA per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale.
2.1	DECORRENZA DELL'UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO Il nuovo modello TR: <ul style="list-style-type: none">• sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421;• deve essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2020.
2.2	CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI Il modello TR relativo ai crediti IVA del primo trimestre 2020 rappresenta la prima istanza mediante la quale far valere la cedibilità del credito IVA trimestrale. Tale possibilità è stata infatti riconosciuta con riferimento ai "crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020".
2.3	TERMINE DI PRESENTAZIONE Il modello TR deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Il modello relativo al primo trimestre dell'anno ha, dunque, quale termine ordinario di presentazione il 30 aprile. Sospensione a causa dell'emergenza Coronavirus Con riferimento al modello TR relativo al primo trimestre del 2020 da presentare entro il 30.4.2020, è tuttavia possibile avvalersi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, stabilita a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, presentando il modello entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni. Occorre tuttavia tenere presente che il rinvio della presentazione del modello TR comporta: <ul style="list-style-type: none">• il differimento del rimborso del credito;• l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24; la compensazione, infatti, è possibile solo dal giorno successivo a quello di presentazione del modello TR da cui emerge il credito, ovvero dal decimo giorno successivo a tale presentazione qualora l'importo da compensare superi i 5.000,00 euro annui.
3	PREMIO RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI CHE HANNO LAVORATO IN SEDE NEL MESE DI MARZO 2020 - RECUPERO IN COMPENSAZIONE
	Con il c.d. "Cura Italia" è stato previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, nonostante l'emergenza Coronavirus. Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2020 n. 17 sono: <ul style="list-style-type: none">• stati istituiti i codici tributo per il recupero in compensazione del premio riconosciuto dal datore di lavoro sostituto d'imposta;• state stabilite le modalità di compilazione dei modelli F24.
3.1	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO Il premio in esame: <ul style="list-style-type: none">• spetta ai titolari di redditi di lavoro dipendente con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro;• è riconosciuto relativamente al mese di marzo 2020 in misura pari a 100,00 euro,

	<p>da riportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese;</p> <ul style="list-style-type: none">• non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;• è riconosciuto dal datore di lavoro sostituto d'imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3.2	<p>RECUPERO IN COMPENSAZIONE DEL PREMIO EROGATO</p> <p>I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 (analogamente quindi al c.d. "bonus Renzi").</p> <p>Codici tributo</p> <p>Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il suddetto premio, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none">• "1699", per il modello F24;• "169E", per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP). <p>Presentazione dei modelli F24</p> <p>Ai fini del recupero in compensazione delle somme in esame, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Il recupero in compensazione non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.</p>
4	<p>LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Dogane e Monopoli e Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n. 80217, sono state approvate le disposizioni attuative della c.d. "lotteria degli scontrini".</p> <p>Ulteriori indicazioni sul funzionamento della lotteria sono state fornite con la Guida operativa pubblicata sul tema.</p>
4.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>La "lotteria degli scontrini" prenderà avvio dall'1.7.2020. Nell'ambito di tale lotteria, gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto consentiranno di partecipare alle estrazioni di premi in denaro. In particolare, potranno partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuino acquisti, in veste di privati consumatori, presso esercenti attività di commercio al minuto, purché questi ultimi siano tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Pertanto, non consentono di partecipare alla lotteria:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli acquisti effettuati nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione;• gli acquisti effettuati presso esercenti che sono esonerati dai corrispettivi telematici (es. acquisti <i>online</i>).
4.2	<p>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</p> <p>Per partecipare alle estrazioni, l'acquirente dovrà comunicare all'esercente, prima dell'emissione del documento commerciale, il proprio "codice lotteria", ossia uno pseudonimo del codice fiscale che consente all'acquirente di non essere identificato, se non ai fini dell'attribuzione dei premi.</p> <p>Generazione del codice lotteria</p> <p>Il codice può essere ottenuto inserendo il proprio codice fiscale nell'apposito servizio presente sul "Portale Lotteria", disponibile all'indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Il codice così generato dovrà essere stampato o salvato su un dispositivo mobile in modo da poterlo esibire all'esercente all'atto dell'acquisto.</p> <p>Biglietti virtuali</p> <p>Ogni acquisto di importo uguale o superiore a un euro in relazione al quale viene</p>

	<p>comunicato il codice lotteria consente di generare un numero di biglietti virtuali. Nello specifico, viene generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo, fino a un massimo di 1.000 biglietti.</p> <p>Nell'area riservata del "Portale Lotteria" sarà possibile, fra l'altro, controllare gli scontrini elettronici associati al proprio codice lotteria, il numero dei biglietti virtuali ottenuti, le vincite, nonché esercitare i propri diritti, ad esempio chiedendo la cancellazione dei propri dati.</p>
4.3	<p>ACQUISTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA LOTTERIA</p> <p>Si evidenzia che, nella fase di avvio della lotteria, saranno esclusi dalle estrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli acquisti documentati mediante fattura elettronica;• gli acquisti di beni o servizi per i quali i dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria;• gli acquisti per i quali viene comunicato il codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
4.4	<p>ESTRAZIONI</p> <p>Sono previste due tipologie di estrazioni: "ordinarie" e "zero contanti":</p> <ul style="list-style-type: none">• chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni "ordinarie";• chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici (es. bancomat, carta di credito) parteciperà anche a quelle "zero contanti", che prevedono premi più elevati. <p>A queste ultime potranno partecipare anche gli esercenti, in quanto il biglietto vincente per il consumatore determinerà la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto.</p> <p>Periodicità delle estrazioni</p> <p>La lotteria prevede estrazioni mensili, annuali e, dal 2021, anche settimanali. Con lo stesso scontrino, dunque, ogni acquirente potrà partecipare a più estrazioni. La prima estrazione mensile avverrà il 7.8.2020 con riferimento ai corrispettivi trasmessi dall'1.7.2020 al 31.7.2020, mentre le successive avverranno ogni secondo giovedì del mese. La data della prima estrazione annuale, invece, verrà individuata con apposito provvedimento. Le estrazioni settimanali, infine, partiranno dal 14.1.2021.</p>
4.5	<p>PREMI</p> <p>Per le estrazioni ordinarie sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">• un premio annuale da un milione di euro;• 3 premi mensili da 30.000,00 euro ciascuno;• 7 premi settimanali da 5.000,00 euro ciascuno dal 2021. <p>Le regole delle estrazioni "zero contanti" saranno definite con un successivo provvedimento. Tuttavia, in base alle anticipazioni fornite nella Guida pubblicata il 6.3.2020, nell'ambito di tali estrazioni saranno previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 premi per l'estrazione annuale (uno da 5 milioni per i consumatori e un altro da un milione per gli esercenti);• 20 premi per le estrazioni mensili (10 da 100.000,00 euro ciascuno per i consumatori e altri 10 da 20.000,00 euro per gli esercenti);• 30 premi per le estrazioni settimanali dal 2021 (15 da 25.000,00 euro ciascuno per i consumatori e altri 15 da 5.000,00 euro per gli esercenti). <p>Comunicazione della vincita</p> <p>I vincitori saranno avvisati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, ove abbiano indicato le informazioni necessarie nell'area riservata del "Portale Lotteria", via PEC, SMS o via e-mail.</p>

	<p>Ritiro dei premi</p> <p>I premi dovranno essere ritirati entro 90 giorni dalla comunicazione formale della vincita (mediante raccomandata o PEC). Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.</p>
5	<p>DONAZIONI PER SOLIDARIETÀ SOCIALE DI ABBIGLIAMENTO, PERSONAL COMPUTER E TABLET</p>
	<p>A fronte dell'emergenza da Coronavirus, è stato previsto l'ampliamento delle donazioni di prodotti a fini di solidarietà sociale da parte delle imprese, che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'art. 16 della L. 166/2016.</p>
5.1	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI</p> <p>Il citato art. 16 della L. 166/2016, con riferimento alla cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa per cui, in sostanza, le cessioni in esame non si considerano produttive di ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d'impresa;• sotto il profilo IVA, per tali cessioni gratuite non opera la presunzione di cessione. <p>I suddetti beni possono essere destinati agli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.</p>
5.2	<p>AMPLIAMENTO DEI BENI AGEVOLABILI</p> <p>E' stato ampliato l'ambito applicativo delle suddette agevolazioni, estendendolo alle donazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none">• prodotti tessili,• prodotti per l'abbigliamento,• prodotti per l'arredamento,• giocattoli,• materiali per l'edilizia,• elettrodomestici,• personal computer, <i>tablet</i>, <i>e-reader</i> e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, <p>non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili.</p>
5.3	<p>DELEGA ADEMPIMENTI A TERZI</p> <p>Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto alla:</p> <ul style="list-style-type: none">• comunicazione del donatore agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita; tale comunicazione è obbligatoria per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore superiore a 15.000,00 euro;• dichiarazione trimestrale dell'ente donatario, relativa ai beni ricevuti e all'impegno ad utilizzare gli stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali. <p>Resta ferma la responsabilità del donatore o dell'ente donatario.</p>

6	<p>INTERMEDIARI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI FISCALI - ESTENSIONE</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.3.2020 n. 118737 è stato esteso l'ambito dei soggetti che possono essere incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (modelli REDDITI, modelli IRAP, dichiarazioni IVA, dichiarazioni dei sostituti d'imposta, ecc.).</p> <p>Tra gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni vengono infatti incluse anche:</p> <ul style="list-style-type: none">• le associazioni tra avvocati;• le società tra avvocati. <p>Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni era già possibile avvalersi dei singoli avvocati iscritti negli Albi.</p> <p>L'estensione alle associazioni e alle società fra avvocati, ora prevista, viene motivata dalla considerazione che tali soggetti, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.</p> <p>Abilitazione al servizio Entratel</p> <p>Per effettuare l'invio telematico delle dichiarazioni quali intermediari, le associazioni e le società fra avvocati dovranno essere abilitate dall'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del servizio telematico Entratel, in seguito alla presentazione di un'apposita domanda.</p>
----------	---

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

APRILE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.4.2020	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I commercianti al minuto e assimilati e le agenzie di viaggio e turismo che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;• di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il "modello polivalente". <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020.</p>
16.4.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2020;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.4.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.4.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2020;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti, può essere effettuato entro il 31.5.2020 o in 5 rate mensili a partire da maggio 2020.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.4.2020	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none">• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2020;• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2020.
20.4.2020	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2020. L'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA. Qualora gli importi dovuti non superino i 1.000,00 euro annui, il versamento può avvenire con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.
20.4.2020	Comunicazione operazioni in contanti con turisti Stranieri	I commercianti al minuto e assimilati e le agenzie di viaggio e turismo che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2019: <ul style="list-style-type: none">• nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;• di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;• utilizzando il "modello polivalente". A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020.
27.4.2020	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di marzo 2020, in via obbligatoria o facoltativa;• ovvero al trimestre gennaio-marzo 2020, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di marzo 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2020	Trasmissione telematica corrispettivi	<p>I commercianti al minuto e i soggetti assimilati, con volume d'affari 2018 superiore a 400.000,00 euro, devono effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare l'applicazione delle previste sanzioni, dei dati dei corrispettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al periodo compreso tra l'1.7.2019 e il 31.12.2019;• a condizione che sia stata comunque garantita la memorizzazione dei corrispettivi stessi, anche con le previste modalità semplificate.
30.4.2020	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativa all'anno 2019 (modello IVA 2020);• esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). <p>Gli eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p> <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020.</p>
30.4.2020	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	<p>I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018 (modello IVA 2019);• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2019. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle domande sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, il termine per effettuare i ravvedimenti in esame dovrebbe essere differito al 30.6.2020, termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione IVA relativa al 2019.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.4.2020	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020;• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stata emessa una bolletta doganale;• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020.</p>
30.4.2020	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativo al trimestre gennaio-marzo 2020;• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2020 n. 144055. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• in via telematica;• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>A causa dell'emergenza da Coronavirus, l'adempimento in esame può essere effettuato entro il 30.6.2020.</p>
30.4.2020	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2020 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2020. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

Studio Gorini s.r.l.

Informativa mensile n. 4/2020 – pag. 11